

TI_GERICHTE 15.2012.104 vom 5. November 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-11-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.104

FR: TI_GERICHTE 15.2012.104 du 5 novembre 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.104 del 5 novembre 2012

Regeste

Minimo di esistenza. Supplemento per alimenti del diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

Secondo l'art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR), i ricorsi contro provvedimenti emanati da organi di esecuzione e fallimenti ticinesi devono essere redatti (o tradotti) in lingua italiana. La norma rientra nella competenza organizzativa lasciata ai Cantoni dal diritto federale (cfr. art. 20a cpv. 3 LEF e DTF 124 III 205).

E. 2

Il ricorrente lamenta la durata, secondo lui eccessiva, della procedura. In realtà, l'Ufficio ha diligentemente messo in atto gli accertamenti richiesti dalla Camera con la sentenza 6 giugno 2012, i quali hanno necessitato l'interrogatorio della moglie e del figlio dell'escusso in via rogatoria (cfr. supra ad G-L). La censura non è quindi fondata e comunque è irrilevante in questa sede, siccome l'Ufficio ha emesso la nuova decisione richiesta dalla Camera.

E. 3

Il ricorrente si lamenta del fatto che non si sia tenuto conto delle informazioni e documenti, anche fotografici, da lui forniti sul commercio di antichità " _____ " che gestisce la moglie dell'escusso, in particolare al mercatino di Zurigo.

E. 3.1

Dall'incarto non risulta infatti che tale documentazione sia stata trasmessa al Betreibungsamt _____ e comunque la moglie dell'escusso non è stata interrogata in merito. Non è però necessario un complemento istruttorio su questo punto nella procedura in esame, per le seguenti considerazioni.

E. 3.2

Si evince dal verbale d'interrogatorio della moglie dell'escusso e dal relativo calcolo del suo minimo di esistenza che l'affitto, invero elevato (fr. 1'950.--), nonché i premi della cassa malati sono regolarmente pagati, quand'anche, a detta della moglie, grazie al sostegno finanziario del figliastro, e ciò benché essa abbia dichiarato di non ricevere alimenti dal marito, se non le rendite per figli versate dalla cassa di compensazione di _____. Inoltre, appare inverosimile che la società della moglie non abbia avuto la benché minima entrata durante tutto l'anno 2011, come risulterebbe dagli atti contabili trasmessi all'Ufficio. E stupisce che il valore del mobilio e delle attrezzature sia di soli fr. 2'500.--

mentre lo showroom di “_____”, che si trova presso l’abitazione della moglie in via _____ a _____ (cfr. il calcolo del minimo di esistenza 6 luglio 2012), e la cui sede legale è indicata presso la B_____ GmbH, appare di un valore nettamente più consistente sulle fotografie pubblicate sul sito internet di “Home & Garden” all’indirizzo www.homeandgarden.ch citato dal ricorrente. In definitiva, non appare che la moglie dell’escussa abbia dovuto far affidamento sugli alimenti del marito per vivere, e del resto la convenzione di mantenimento è stata sottoscritta dai coniugi, il 5 marzo 2012 (doc. B allegato al ricorso 10 aprile 2012), dopo l’esecuzione del pignoramento. Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata nella misura in cui, in questa esecuzione, il supplemento per alimenti di fr. 3'500.-- non va riconosciuto per i mesi da febbraio ad aprile 2012 e l’importo di fr. 5'326.-- incassato dall’Ufficio il 30 marzo 2012 va utilizzato per saldare l’esecuzione, l’eccedenza essendo da retrocedere all’escusso qualora non sia oggetto di un pignoramento successivo.

E. 4

Il ricorso va pertanto accolto nel senso dei considerandi. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

E. 5

L’escusso ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria nell’ambito della procedura ricorsuale, facendo valere la propria indigenza.

E. 5.1

La legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 3.1.17) si applica a tutti i procedimenti davanti ad autorità giudiziarie e amministrative cantonali (art. 1 cpv. 1 LAG), compresa l’autorità di vigilanza (in seguito all’abrogazione dell’art. 15a LPR). Dal primo gennaio 2011, i presupposti per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono definiti dal Codice di procedura civile (art. 13 LAG). Giusta l’art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Di regola, il gratuito patrocinio non può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC), ma si estende anche agli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, Commentario al CPC, Lugano 2011, p. 485 ad C). In sede di ricorso, l’istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta (art. 119 cpv. 5 CPC). Essa è decisa in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC).

E. 5.2

Nel caso di specie, le osservazioni presentate dall’escusso apparivano d’acchito prive di possibilità di successo o comunque di utilità, siccome egli si è in parte rimesso al giudizio di questa Camera e per l’altra si è limitato a confermare la correttezza del calcolo dell’Ufficio e a negare in modo apodittico che sua moglie consegua redditi propri. L’istanza di concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria (gratuito patrocinio) proposta dall’escusso va perciò disattesa. richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 13 LAG, 117 CPC, 61 e 62 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.